

USCI FRIULI VENEZIA GIULIA APS
Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore"), l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **USCI FRIULI VENEZIA GIULIA APS** - Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) e con durata illimitata.

Art. 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione si propone nello specifico di valorizzare, incrementare e diffondere la musica corale nel campo artistico, didattico e sociale, e in particolare di:

1. organizzare eventi, concerti, festival, concorsi, progetti di rete, corsi e seminari anche per insegnanti, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;
2. promuovere iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione del patrimonio musicale regionale nelle sue varie espressioni di qualsiasi epoca, alla conservazione del patrimonio etno-musicale e alla conoscenza di quello internazionale;
3. curare pubblicazioni, informazioni, edizioni discografiche specializzate e mettere a disposizione per la consultazione, sia in presenza che tramite le risorse di rete, il materiale bibliografico e archivistico dell'Associazione;
4. stabilire relazioni continuative con gli Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;
5. sviluppare rapporti e collaborazioni con Feniarco - Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali - con altre associazioni similari italiane e straniere, specie europee, per contribuire, attraverso la propria azione e nel quadro dell'integrazione europea, alla mutua comprensione tra i popoli d'Europa, della loro musica, delle loro lingue e della loro rispettiva vita culturale. In ciò l'Associazione considera l'Europa come una unità culturale ed opera quale strumento d'intesa tra i giovani.



eb

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i componenti degli Organi di amministrazione eletti dalle Associazioni corali territoriali della Regione FVG (corrispondenti ai territori delle ex province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) e dalle Associazioni corali della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia in numero massimo di otto per ciascuna Associazione corale territoriale e in numero di otto complessivamente per le Associazioni corali della minoranza slovena. Il numero degli associati non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi redatti secondo le normative vigenti.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- perseguire gli scopi dell'Associazione, offrire la propria collaborazione nella gestione dell'Associazione nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, avere un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli associati.



Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza dalla carica di Amministratore nella propria Associazione di riferimento o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Collegio dei Revisori (Organo di Controllo), come previsto dall'Art. 30 c. 2 del Codice del terzo settore;
- il Revisore Legale dei Conti (al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 c. 1 del Codice del terzo settore).

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche tramite e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

In caso di necessità l'Assemblea può riunirsi anche a mezzo piattaforma telematica, con espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Assemblea straordinaria).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (Assemblea straordinaria).

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire l'importo, i termini e le modalità di versamento della quota associativa;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente e i due Vicepresidenti;
- nominare i componenti della Commissione Artistica.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 a un massimo di 12 amministratori, di cui due in rappresentanza di ciascuna Associazione corale territoriale, due in rappresentanza della minoranza slovena in Fvg e fino a un massimo di due esterni all'Associazione. Sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Prima della votazione, l'Assemblea prende atto delle candidature e delibera sul numero esatto di amministratori da nominare.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei propri componenti, presso la sede dell'Associazione o altro luogo prestabilito, con preavviso di otto giorni o, in caso di urgenza, di almeno tre giorni.



In caso di necessità il Consiglio Direttivo può riunirsi anche a mezzo piattaforma telematica, con espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che presiede.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e due Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da uno dei due Vicepresidenti.

Art. 10

COLLEGIO DEI REVISORI (ORGANO DI CONTROLLO)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del Codice del terzo settore, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio dei Revisori che funge da Organo di Controllo.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea e ha durata triennale. I Revisori non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione.

Art. 11

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, il quale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12

COMMISSIONE ARTISTICA

I componenti della Commissione Artistica sono nominati dal Consiglio Direttivo e individuati fra personalità di spiccato valore e capacità nel campo musicale e corale, e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il ruolo di Commissario Artistico è incompatibile con altre cariche nell'ambito degli organi dell'Associazione.

La Commissione Artistica svolge funzione consultiva su questioni tecnico-musicali riguardo alle quali è chiamata a esprimere pareri specifici e formulare proposte in ambito artistico, a supporto dell'attività dell'Associazione programmata dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni della Commissione Artistica, che possono svolgersi anche a mezzo piattaforma telematica, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti o da un delegato.

Art. 13

SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione e svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

Art. 14

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dal Codice del terzo settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, sempre e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il terzo settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del terzo settore, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18

LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture contabili tenute nei termini previsti dall'art 13 e 14 del Codice del terzo settore, l'Associazione dovrà tenere:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale organo di controllo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa motivata richiesta e mediante presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 19

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'USCI Friuli Venezia Giulia APS nella seduta del 25 marzo 2021.

copia conforme all'originale

San Vito al Tagliamento, 28 aprile 2021

Il presidente

Carlo Berlese

